



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG Valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

Per interoperabilità

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di potenziamento del "Parco eolico Nulvi Ploaghe", localizzato nei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), con potenza complessiva pari a 121,5 MW. Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto: *"di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di potenziamento del "Parco eolico Nulvi Ploaghe", localizzato nei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), con potenza complessiva pari a 121,5 MW, presentato dalla società ERG Wind Sardegna s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3136 del 4 ottobre 2019 e nel parere n. 3305 del 17 aprile 2020 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS"*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarini



E.G.F.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 40/11 della regione Sardegna, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le note prot. n. 7593 del 16 aprile 2021 e prot. n. 8927 del 30 aprile 2021 con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*, della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello riferito al progetto di potenziamento del "Parco eolico Nulvi Ploaghe", localizzato nei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), con potenza complessiva pari a 121,5 MW, presentato dalla società ERG Wind Sardegna s.r.l.;

RILEVATO che il progetto di potenziamento del "Parco eolico Nulvi Ploaghe" è volto a sostituire il parco eolico esistente e attualmente in esercizio, costituito da 51 pale eoliche con sostegno a traliccio aventi un'altezza totale pari a 76 metri, per una potenza complessiva di 43,35 MW, con 27 pale eoliche con tecnologia a monopalo di altezza totale pari a 180 metri, per una potenza complessiva pari a 121,5 MW, con un conseguente aumento di produzione di energia elettrica pari a circa 78 MW;

VISTE le note prot. 25179 del 27 novembre 2018 e prot. n. 502 del 10 gennaio 2019 con le quali, in riferimento al progetto in esame, la regione autonoma della Sardegna ha presentato osservazioni segnalando, fra l'altro, criticità in considerazione delle carenze riscontrate nella documentazione fornita dal proponente;

VISTA la nota prot. n. 8986 del 29 novembre 2018 con la quale il comune di Nulvi ha espresso il parere di competenza;

VISTO il parere n. 3136 del 4 ottobre 2019, con il quale la commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS presso il Ministero della transizione ecologica ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto;

VISTO altresì, il parere n. 3305 del 17 aprile 2020 con il quale la commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS ha modificato la prescrizione indicata nel menzionato parere n. 3136 del 4 ottobre 2019 relativa alle terre e rocce di scavo;

VISTE le note prot. n. 38636 del 23 dicembre 2019 e prot. n. 7830 del 28 febbraio 2020, con le quali il Ministero della cultura ha espresso il proprio parere negativo in merito al citato progetto, anche sulla base del parere di competenza reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

VISTA la nota prot. 15469 del 25 maggio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 31 maggio 2021 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria, il Ministero della cultura ha ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione evidenziando il rilevante impatto che il progetto avrebbe sull'area che, sebbene non sottoposta a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né a procedimenti *in itinere* di tutela ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 45 del citato decreto legislativo, è ricca di insediamenti e di testimonianze di epoca antica che rappresentano un importante patrimonio archeologico;

ATTESO che, nei citati pareri di competenza, il Ministero della cultura ha rappresentato che le opere previste incidono negativamente sui valori caratterizzanti il paesaggio e che nel bacino visivo di 9 km dal progetto si collocano beni vincolati, tra cui la SS Trinità di Saccargia, l'area di scala di Giocca e la terrazza di San Pietro di Silki;

ATTESO che lo stesso Dicastero ha rappresentato che gli aerogeneratori ricadono ad una distanza inferiore a 1600 metri dall'area di beni archeologici, fra i quali il complesso archeologico di Fiorosa, composto da un nuraghe e una "tomba di giganti", collocandosi, pertanto, in aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica, come individuate dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015;

ATTESO, inoltre, che a parere del Ministero della cultura i nuovi aerogeneratori risulterebbero di dimensioni sproporzionate rispetto alle alture del contesto in cui si collocano;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

PRESO ATTO che nel citato parere n. 3136 della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS viene indicato che l'area di progetto, identificata dagli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni di Nulvi e Ploaghe come zona E agricola, si presenta di tipo collinare e caratterizzata per la maggior parte da pascoli e terreni incolti e, in minima parte, da seminativi, e che la stessa non risulta sottoposta a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici;

ATTESO che nel medesimo parere viene indicato che gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l'installazione degli impianti da FER e che il progetto - modificato a seguito delle risultanze degli approfondimenti archeologici che hanno determinato lo spostamento di 6 aerogeneratori rispetto al layout iniziale - rispetta i limiti assoluti applicabili riferiti all'impatto acustico, non ha effetti significativi sia sulla fauna sia sulla componente botanico-vegetazionale del sistema di aree protette prossime all'area di intervento, comunque distanti circa 7 chilometri, e che per gli impatti cumulativi è compatibile con i due altri impianti esistenti nell'area;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 8754 pubblicata il 31 dicembre 2021, con la quale sono state respinte le doglianze mosse dalla Società proponente avverso il menzionato parere tecnico istruttorio negativo n. 7830-P del 28 febbraio 2020 del Ministero della cultura -



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V e la citata DGR n. 40/11 del 7 agosto 2015 della regione Sardegna;

CONSIDERATO che la predetta sentenza ha ritenuto non viziato per eccesso di potere il parere negativo del Ministero della cultura, considerando condivisibile l'impostazione ministeriale per la quale l'analisi di compatibilità del parco eolico e dei suoi aerogeneratori non possa limitarsi a considerare la sola tangenza fisica con i siti archeologici, reputando degno di tutela anche il contesto di giacenza dei siti stessi, da cui consegue la necessità di procedere ad una valutazione unitaria e complessiva dell'intera area vincolata;

PRESO ATTO che, nella citata sentenza n. 8754 pubblicata il 31 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha chiarito che la richiamata DGR n. 40/11 del 7 agosto 2015 costituisce uno strumento di ausilio in sede di valutazione di impatto ambientale e non incide direttamente nelle posizioni soggettive dei proponenti;

PRESTO ATTO che, con nota prot. 2128 del 31 gennaio 2022, il Ministero della transizione ecologica ha confermato la richiesta di rimessione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive



Presidenza del Consiglio dei Ministri

comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RITENUTO che la richiamata sentenza non preclude, in questa sede, al Consiglio dei ministri di dirimere il contrasto tra i Dicasteri interessati, così come richiesto dal Ministero rimettente, ad esito di un'equilibrata valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento e del loro necessario contemperamento, con il precipuo fine di raccordare la funzione di governo con quella amministrativa;

CONSIDERATO che, sebbene l'intervento di *repowering* in esame prevede l'introduzione di aerogeneratori aventi altezza più che doppia rispetto a quelli esistenti, comporta, allo stesso tempo, una sensibile riduzione del numero degli stessi (dagli attuali 51 a 27), con un significativo risparmio di suolo occupato, e che l'area in esame è costituita per la maggior parte da pascoli e terreni incolti e non è sottoposta a vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici, come evidenziato nel parere reso dalla Commissione tecnica VIA e VAS citato;

TENUTO CONTO, altresì, che la citata Commissione ha imposto il rispetto di tutti gli interventi di mitigazione individuati nello Studio di Impatto Ambientale, con verifica di ottemperanza, ed ha accertato che, rispetto all'originario progetto, sei degli aerogeneratori previsti sono stati spostati per evitare interferenze con evidenze archeologiche e considerato che il territorio interessato, seppure caratterizzato da una rilevanza archeologica e da una valenza paesaggistica, non può essere qualificato come "originario", in quanto nell'area sono presenti, oltre all'impianto in questione, altri due impianti limitrofi, tutti ormai assorbiti nell'osservazione delle visuali panoramiche;

CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nel potenziamento di un impianto esistente e, pertanto, andrebbe ad inserirsi in un territorio già alterato nella propria naturalità in quanto caratterizzato dalla presenza di un parco eolico ormai assorbito nell'osservazione delle visuali panoramiche;

RILEVATO, inoltre, che le aree non idonee, identificate dalla citata D.G.R. n. 40/11 del 10 settembre 2015, determinano "nei siti e nelle aree individuati, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione", non comportano alcuna preclusione aprioristica; pertanto le fasce di rispetto (c.d. buffer) non possono essere interpretate come distanze minime inderogabili, come chiarito dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna nella sentenza n. 647 del 26 novembre 2020 e, da ultimo, dal Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza n. 8754 del 2021;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di potenziamento del "Parco eolico Nulvi Ploaghe", localizzato nei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), con potenza complessiva pari a 121,5 MW, presentato dalla società ERG Wind Sardegna s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3136 del 4 ottobre 2019 e nel parere n. 3305 del 17 aprile 2020 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed text of the President of the Council of Ministers.